



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice

Elisa **BORELLI** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31782** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

MAGLIO Dino (c.f.: MGLDNI79E23L419P) e, per effetto di interdizione

legale, del tutore nominato **VETRUGNO** Lucia (c.f.:

VTRLCU89T43B506Z), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cogo del

Foro di Padova (c.f.: CGONRC66A03G224S), ed elettivamente domiciliata

nello studio del predetto difensore sito a Padova in vic. V. Bellini n. 5, pec:

enrico.cogo@ordineavvocatipadova.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del **15 febbraio 2023**, il giudice relatore, Ref.

Elisa Borelli, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore

Generale Cons. Francesca Dimita, e, per il convenuto, l'avv.to Enrico Cogo.

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. Dino MAGLIO e, per effetto di interdizione legale, il tutore nominato Lucia VETRUGNO, per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale così quantificato: euro 125.640,48, di cui euro 100.000,00 a titolo di danno all'immagine ed euro 25.640,48 a titolo di danno da disservizio, in favore dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Al riguardo, la Procura rappresentava che, con nota n. 1910/3-2013, il Comando Legione Carabinieri "Veneto" aveva segnalato, ai sensi dell'art. 53 r.d. n. 1214/1934, l'avvio di due procedimenti penali, di grande risonanza mediatica, a carico del Carabiniere scelto Dino Maglio in servizio presso la stazione di Teolo (PD) accusato di violenza sessuale nei confronti di turiste straniere. Il militare, previo contatto attraverso un sito internet (www.couchsurfing.it), risultava aver ospitato presso la propria abitazione giovani straniere ed - ostentando la divisa e la qualifica rivestita per rassicurarle circa la propria affidabilità - le riduceva in uno stato di incoscienza o semi incoscienza (attraverso la somministrazione di sostanze psicotrope) al fine di abusarne sessualmente.

L'inquirente faceva, quindi, presente che, nell'ambito del primo procedimento penale (n. 2983/14) incardinato dinanzi al Tribunale di Padova, era stata anche emessa dal GIP, in data 3 aprile 2014, ordinanza di

custodia cautelare in carcere, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari disposta in data 28 marzo 2014 e che il processo si era concluso con la sentenza n. 320/15 di condanna alla pena di reclusione per 6 anni e 6 mesi e con la liquidazione, in favore del Ministero della difesa, costituitosi parte civile, della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno. Con sentenza n. 863/2016 la Corte di appello di Venezia aveva poi ridotto la pena ad anni 5 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Nel secondo procedimento (n. 7931/14), conclusosi in primo grado con la sentenza n. 1497/19, il Carabiniere veniva condannato alla reclusione per 12 anni e 8 mesi, pena ridotta in grado d'appello (sentenza n. 2648/2020) ad anni 9 e mesi 8 di reclusione; nulla veniva riconosciuto a titolo di risarcimento a favore dell'Amministrazione di appartenenza in quanto la stessa non si era costituita quale parte civile.

Entrambe le pronunce d'appello divenivano irrevocabili a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione presentati dal Maglio.

Tanto considerato, la Procura, all'esito degli approfondimenti istruttori e della relazione conclusiva della Guardia di Finanza (prot. n. 0312688/2021 del 26 agosto 2021), contestava al convenuto un pregiudizio erariale sotto il duplice profilo del danno all'immagine e danno da disservizio.

Quanto al danno all'immagine, veniva evidenziata la sussistenza dei presupposti della normativa in materia e, in particolare, la presenza di una sentenza passata in giudicato da cui emergeva la responsabilità penale del convenuto per i reati commessi "a danno" della P.A., intendendo per tali

reati quelli che, pur non essendo reati c.d. “propri”, comunque ne avevano pregiudicato l’immagine pubblica.

In particolare, la Procura richiamava l’art. 51, comma 7, c.g.c. il quale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 7 L. n. 97/2001, operata dall’art. 4, comma 1, lett. h), dell’all. 3 al c.g.c., ha ampliato il novero dei reati in relazione ai quali è configurabile il danno all’immagine. L’abrogazione di tale norma, unitamente alla previsione di cui all’art. 4, comma 2, dell’all. 3 al Codice, ad avviso dell’inquirente, consentiva di esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine per tutti i reati commessi “a danno della P.A.” nell’accezione sopra riportata.

Nell’evidenziare il mancato decorso del termine prescrizione ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del D.L. n. 78/2009 per la pendenza del procedimento penale, parte attrice rilevava come il Maglio aveva strumentalizzato, nella vicenda che lo aveva coinvolto, la propria appartenenza all’Arma dei carabinieri per la consumazione sia dei reati a sfondo sessuale sia dei delitti di concussione per evitare che, minacciando ritorsioni rese possibili dal suo ruolo di carabiniere, le vittime pubblicassero recensioni negative sulla piattaforma *couchsurfing*.

Tanto considerato, secondo l’accusa, il danno all’immagine della P.A. doveva, di conseguenza, ritenersi sussistente per il grave *vulnus* provocato all’onore e al prestigio dell’Amministrazione e per il *clamor fori* derivato dalla diffusione di articoli di stampa nazionale ed internazionale i quali avevano riportato con dovizia di particolari la vicenda dell’abuso perpetrato ai danni delle vittime in una situazione di legittimo affidamento.

Nel censurare la condotta dolosa del convenuto configurabile come

	coscienza e volontà di tenere una condotta illecita (accertata in sede penale)	
	e di arrecare un pregiudizio alla funzione svolta e al decoro dell'Arma (quale	
	conseguenza del tutto prevedibile del proprio agire), la Procura provvedeva	
	alla quantificazione del danno all'immagine facendo ricorso al criterio	
	equitativo di cui all'art. 1226 c.c. e quantificava il danno in euro 100.000,00,	
	dando applicazione a consolidati parametri giurisprudenziali, quali	
	l'obiettiva gravità del reato accertato, la delicatezza della funzione svolta dal	
	convenuto, il rilevante numero di vittime, le comprovate ripercussioni	
	sull'immagine dell'amministrazione di appartenenza e l'enorme risonanza	
	mediatica della vicenda.	
	Quanto al danno da disservizio, parte attrice riteneva che lo stesso fosse stato	
	determinato dall'alterazione del rapporto sinallagmatico e dalla inutile	
	erogazione, al dipendente infedele, della retribuzione e determinava il	
	predetto pregiudizio erariale in euro 25.640,48, commisurandolo alle	
	retribuzioni percepite nel periodo 4 aprile 2013 – 18 marzo 2014 (date,	
	rispettivamente, della prima e dell'ultima delle condotte delittuose accertate	
	con la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2648/2020).	
	II. Con memoria depositata il 19 gennaio 2023, si costituiva Vetrugno Lucia,	
	in qualità di tutore legale del sig. Maglio Dino, contestando in punto di fatto	
	e diritto la ricostruzione attorea.	
	In particolare, la difesa contestava, in via preliminare, l'intervenuta	
	prescrizione dell'azione rilevando che, in relazione al secondo procedimento	
	penale (sentenza n. 1497/19), il Ministero della difesa non si era costituito	
	parte civile e che il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 66	
	c.g.c. doveva ritenersi decorso a far data dalla conoscenza del primo episodio	

delittuoso del 4 aprile 2013 o di quello del 18-19 luglio 2013. Ad avviso del convenuto, infatti, l'Amministrazione sarebbe stata a conoscenza degli illeciti almeno dal 6 giugno 2013, quando la Direzione centrale della Polizia Criminale trasmetteva copia della denuncia sporta in data 8 aprile 2013 da una delle vittime al Comando dei Carabinieri di Padova. Pertanto, il termine prescrizione si sarebbe consumato alla data del 6 giugno 2018, non essendo intervenuta alcuna interruzione né sospensione, oppure al massimo alla data del 28 marzo 2019, in quanto tutti gli episodi contestati risalgono al periodo 4 aprile 2013-28 marzo 2014.

Pertanto, secondo la difesa, non sarebbe applicabile la norma dell'art. 17 comma 30-ter d.l. n. 78/2009, come convertito dalla l. 102/2009, nella parte fatta salva dell'art. 4, comma 1, lett. h), c.g.c., tenuto conto, anche, che i fatti addebitati risalgono al periodo 2013-2014 in cui ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter d.l. n. 78/2009 l'azione per il risarcimento del danno all'immagine era esercitabile esclusivamente nei casi di cui all'art. 7 della l. n. 97/2001, cioè per i reati c.d. propri contro la pubblica amministrazione.

La difesa contestava anche la carenza di presupposti di legge per configurare un danno all'immagine in quanto questo sarebbe risarcibile soltanto nell'ipotesi in cui la P.A. sia soggetto passivo, inteso come il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, e non "danneggiato", cioè colui che ha subito un danno civilmente risarcibile. Conseguentemente, la P.A. avrebbe potuto pretendere il risarcimento del danno all'immagine soltanto come soggetto danneggiato e, quindi, mediante la costituzione di parte civile nel giudizio penale.

L'avvocato di parte convenuta faceva presente che il Maglio svolgeva

prevalentemente servizio notturno nel periodo a cui risalgono gli episodi e, quindi, era necessariamente in divisa all'uscita e al rientro dal lavoro, ma non aveva mai accompagnato le ospiti in divisa né aveva strumentalizzato la sua funzione per rassicurarle e che non era ravvisabile alcuna coscienza e volontà di procurare un danno erariale.

Il sig. Maglio non aveva, dunque, consapevolmente abusato della propria funzione essendo i fatti avvenuti sempre e solo in un contesto personale e privato, all'interno della propria abitazione dove l'uso della divisa era stato occasionale e dovuto al rientro o all'uscita da casa per prestare servizio. Peraltro, secondo la difesa, difettava anche il nesso di causalità, in considerazione del fatto che nei procedimenti penali non era mai stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9 c.p.

Quanto all'entità del danno all'immagine derivata dalla diffusione della vicenda attraverso gli articoli di stampa e i media sia nazionale che stranieri, il convenuto osservava che il discredito arrecato alla P.A. non poteva essergli addebitato in quanto non aveva mai divulgato la notizia della vicenda in cui era coinvolto nemmeno per esporre le ragioni a sua discolpa, a fronte invece di una massiccia campagna mediatica, sia locale che nazionale e all'azione divulgativa dell'associazione privata I.R.P.I. che si occupa di giornalismo d'inchiesta.

Circa la quantificazione del danno all'immagine, inoltre, la difesa sottolineava che la Procura non avrebbe tenuto conto del limitato e circoscritto arco temporale e spaziale in cui si era svolta la vicenda.

Per quanto riguardava la pretesa risarcitoria da danno da disservizio, il legale sosteneva che la stessa era del tutto erronea, tenuto conto che Maglio non

aveva mai patito la misura degli arresti domiciliari dal 4 aprile 2013 al 18 aprile 2014 in relazione al processo conclusosi con la sentenza n. 2548/2020 cui si riferisce l'atto di citazione.

La difesa, infine, rassegnava le seguenti conclusioni:

- in via pregiudiziale, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione contabile,

- in via preliminare, nel merito, dichiarare la nullità per violazione delle norme ex art. 51, comma 6, c.g.c. per carenza di presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine,

- in via principale, nel merito, assolvere l'incolpato per mancanza o insufficienza di prove e respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e nella quantificazione del danno di immagine di euro 100.000,00, e del danno da disservizio di euro 25.640,48, perché comunque integralmente sprovviste di prova dell'elemento oggettivo, soggettivo e del nesso di causalità,

- in via subordinata, disporre la riduzione del danno invocato di euro 100.000,00, per errore nei criteri per la determinazione e quantificazione del nocumento all'immagine, e del danno da disservizio di euro 25.640,48, in quanto erroneamente determinato sotto il profilo temporale,

- in via subordinata, applicare il potere riduttivo ex art. 83 R.D. 18.11.1923, stante la carenza di dolo del convenuto in relazione alla divulgazione della notizia sulla stampa e sui media nazionale ed internazionali,

- in via istruttoria, chiedeva l'interrogatorio formale del sig. Maglio Dino con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi

e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.

III. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero si è riportato all'atto di citazione, replicando alle eccezioni sollevate negli scritti difensivi, mentre la parte convenuta, come rappresentata in udienza, ha insistito nella difesa formulata negli atti scritti. La causa è stata, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa risarcitoria azionata dal Pubblico Ministero in ordine a due distinte fattispecie di danno per il pubblico Erario:

a) quello all'immagine della pubblica amministrazione, quantificato in € 100.000,00, e conseguente al clamore derivato dalla diffusione della notizia degli illeciti penali commessi dal convenuto;

b) quello da disservizio, pari ad € 25.640,48, determinato dalla asserita lesione del rapporto sinallagmatico che lega i dipendenti alla pubblica amministrazione.

2. Preliminarmente, va rilevato che il Collegio – previa breve sospensione dell'udienza pubblica - ha respinto sia la richiesta del convenuto di partecipazione, via *teams*, all'odierna trattazione e sia la conseguente istanza di rinvio formulata dal difensore

Come risulta dal verbale d'udienza, la richiesta è stata ritenuta tardiva, essendo pervenuta alla Sezione giurisdizionale, per il tramite della Direzione Casa Circondariale Nuovo Complesso di Lecce, soltanto in data 13 febbraio 2023, pur essendo riferita all'udienza pubblica già fissata, con decreto presidenziale del 7 ottobre 2022, per il giorno 15 febbraio 2023 – ore 10,00.

Il Presidente ha precisato, all'esito di una breve camera di consiglio, che nessun ostacolo può essere legittimamente posto alla partecipazione del convenuto all'udienza pubblica, ma che lo stesso – in stato detentivo – avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al Giudice di sorveglianza, e farne opportuna e tempestiva richiesta alla Sezione giurisdizionale.

Viceversa, il richiedente nulla ha fatto di ciò ed è, di conseguenza, incorso nelle decadenze stabilite dagli artt. 89 e 90 c.g.c. per tardività dell'istanza di partecipazione all'udienza in video conferenza; in ogni caso il suo diritto di difesa e di partecipazione non risulta in alcun modo pregiudicato essendo regolarmente rappresentato dal proprio legale.

3. Tanto premesso, il Collegio deve affrontare, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale formulata dalla difesa a fronte di fatti verificatisi nel periodo compreso tra il 4 aprile 2013 e il 28 marzo 2014.

Va, fin da ora chiarito che l'azione di risarcimento per il danno all'immagine, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*sexies* della l. n. 20/1994, richiede il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna quale presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione erariale. Tale disposizione va letta in combinato disposto con quella di cui all'art. 17, comma 30-*ter* del d.l. n. 78/2009 secondo la quale, nei casi di danno all'immagine, il decorso del termine di prescrizione è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

Quindi, secondo pacifica giurisprudenza contabile (C. conti, sez. III appello, 30.12.2020, n. 239; sez. Lombardia, 26.10.2016, n. 174), per il danno all'immagine, *l'exordium praescriptionis*, ai sensi dell'art. 17, comma 30-*ter*

d.l. 78 del 2009, non può che coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, che, nel caso di specie, è intervenuto il 28 luglio 2021 (data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di secondo grado n. 2648/2020); conseguentemente, visto anche l'invito a dedurre notificato il 5 aprile 2022 alla Sig.ra VETRUGNO Lucia, in qualità tutore legale del Sig. MAGLIO Dino, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per tale voce di danno non è decorso, con conseguente tempestività dell'atto di citazione.

Quanto alla restante voce di danno (danno da disservizio), va valutata, per escludere la prescrizione, l'incidenza degli atti interruttivi menzionati dalla Procura. Nel caso in esame occorre rilevare che la conoscibilità in concreto della esistenza e della illiceità, anche sul piano della responsabilità erariale, dei fatti contestati al convenuto è intervenuta con il rinvio a giudizio (nell'ambito del secondo procedimento penale n. 7931/14 R.G.N.R.), a conclusione delle indagini istruttorie, ossia nel mese di dicembre 2017, essendo questo il momento in cui il danno viene delineato in tutte le sue componenti (cfr., tra le altre, C. conti, Sez. I, n. 18/2021/A del 13.01.2012).

Ed infatti, il termine di prescrizione non può decorrere – come indicato dalla difesa – dal 6 giugno 2013, data in cui la Direzione Centrale della Polizia Criminale trasmetteva copia della denuncia sporta da una delle vittime al Comando dei Carabinieri di Padova (peraltro riferita ai fatti giudicati nell'ambito del primo procedimento penale n. 2983 R.G.N.R.) né dal 28 marzo 2014, data a cui risale l'ultimo degli episodi contestati al sig. Maglio, ma da quando il danno è divenuto 'oggettivamente percepibile' come tale, ossia, all'esito della attività investigativa. Pertanto, l'esordio del termine di

prescrizione nel dicembre 2017 e l'interruzione della prescrizione con l'invito a dedurre del 24 settembre 2021, notificato in data 5 aprile 2022, privano di giuridico fondamento l'eccezione in esame che, pertanto, va respinta.

4. Va respinta anche la richiesta della difesa di interrogatorio formale del sig. Maglio Dino *“con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte”*.

In proposito, preme evidenziare che il processo contabile è basato essenzialmente su prove documentali e il contraddittorio tra le parti verte sul materiale acquisito al fascicolo processuale, potendosi ricorrere all'interrogatorio non formale – il quale non costituisce mezzo di prova - soltanto qualora il Collegio ritenga necessario ottenere chiarimenti su quanto allegato ed emerso nella causa, evenienza che nel caso di specie non si è verificata in quanto il quadro probatorio risulta chiaro e inequivocabile ai fini di un'avveduta decisione.

L'art. 94, comma 4, c.g.c., inoltre, esclude espressamente l'ammissione, quale mezzo di prova nel processo contabile, dell'interrogatorio formale e, di conseguenza la relativa richiesta del convenuto - formulata nella comparsa di costituzione e risposta – dev'essere respinta.

5. Occorre, quindi, scrutinare l'ammissibilità della domanda risarcitoria azionata dalla Procura anche sotto un diverso e ulteriore profilo.

L'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del

d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla l. 3 ottobre 2009, n. 141, poneva come presupposto per l'esercizio dell'azione erariale per danno all'immagine l'accertamento di un reato contro la pubblica amministrazione con sentenza definitiva, stabilendo che *“Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97”*.

Il codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174), all'art. 4, comma 1, lett. g) e h), dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni), ha abrogato, a decorrere dalla sua entrata in vigore (7 ottobre 2016), l'art. 7 della l. n. 97/2001 e l'art. 17, comma 30-ter, primo periodo, del d.l. n. 78/2009, prevedendo, al comma 2, che *“quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da quest'ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice”*.

Dunque, per la parte che qui interessa, come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (C. conti, sez. Lombardia, n. 21/2022), nonché da questa Sezione in precedenti pronunce (n. 262/2022), a seguito dell'intervenuta abrogazione ad opera del codice di giustizia contabile, il rinvio all'art. 7 della l. n. 97/2001 deve ora intendersi riferito all'art. 51, comma 7, c.g.c., che - in tema di *notitia damni* - richiama la comunicazione alle competenti Procure regionali della Corte dei conti delle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per delitti commessi “a danno” delle stesse.

Secondo il già richiamato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di aderire, non è richiesta, come condizione

imprescindibile per l'azione risarcitoria per danno all'immagine, la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo, c.p., essendo sufficiente la commissione di un delitto "a danno" della stessa amministrazione, così come indicato dall'art. 51, comma 7, c.g.c., ossia di qualsiasi reato, anche comune, purché foriero di procurare un danno per la P.A. (e non soltanto di quelli specificamente rubricati contro la P.A.).

In ogni caso, va precisato che anche nell'ipotesi in cui questo Collegio aderisse ad una lettura della norma che ammettesse la perseguibilità del danno all'immagine solo a fronte dei reati contro la P.A. indicati dall'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, le conclusioni in ordine alla fondatezza della pretesa attorea resterebbero invariate. Ed infatti, la sentenza n. 2648/2020 intervenuta nei confronti del sig. Maglio ha confermato la condanna, disposta dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 1497/2019, oltre che per i reati di violenza sessuale aggravata di cui all'artt. 609-bis, 61 n. 11 e 609-ter n. 2 c.p. e dei reati di procurato stato di incapacità di cui agli artt. 613 e 61 n. 11 c.p., legati dal vincolo della continuazione, anche per il reato, tentato e consumato, di concussione, di cui all'art. 317 c.p.; la stretta connessione tra le diverse fattispecie di reato per le quali il Maglio è stato condannato permette di configurare la condotta delittuosa, tenuta dallo stesso, come unitaria, inseparabile, e, dunque, suscumbibile nell'ambito dei reati contro la Pubblica amministrazione.

Tali argomentazioni consentono di respingere il rilievo mosso dalla difesa secondo la quale i fatti addebitati a titolo di illecito erariale risalgono agli

anni 2013-2014, ossia al periodo in cui era vigente la formulazione dell'art. 17, comma 30-ter d.l. n. 78/2009 precedente all'intervento abrogativo operato dal codice di giustizia contabile; in ogni caso, il Collegio evidenzia che il testo attualmente in vigore, nel consentire il risarcimento del danno all'immagine derivante dalla commissione di reati comuni e non soltanto contro la P.A., si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore del codice di giustizia contabile, anche per fatti ad essa anteriori (in questo senso, cfr. C. conti, SS.RR. n. 12/2011 QM; sez. Lombardia, 14/03/2022, n. 21).

Per tali motivi, l'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto non merita accoglimento.

5. Venendo quindi al merito della causa, dev'essere richiamato, in via generale, l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte e segnatamente di questa Sezione, laddove è stato più volte ribadito come il danno all'immagine *“arrecando una lesione del decoro e del prestigio della pubblica amministrazione e determinando perdita di credibilità ed affidabilità presso i cittadini, pregiudica valori primari di rilievo costituzionale, quali la legalità dell'azione amministrativa, il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione”* (Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenze n. 45/2017 e n. 29/2017).

Costituiscono presupposti necessari per l'esercizio dell'azione risarcitoria per tale tipologia di danno una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di un dipendente di una pubblica amministrazione per delitti commessi a danno della stessa amministrazione, nonché, in base a pacifica giurisprudenza contabile, la sussistenza di un clamore mediatico (*clamor*

fori) derivante dalla condotta illecita del soggetto agente.

Sotto il primo profilo, non v'è dubbio che siano state accertate in via definitiva le condotte integranti i reati di violenza sessuale, di procurato stato di incapacità e di concussione tentata e consumata, uniti dal vincolo della continuazione, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 2648/2020 della Corte di appello di Venezia.

Ne discende che la condotta posta in essere dal convenuto non si presta ad alcuna rivalutazione fattuale, in quanto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale, nonché all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Di conseguenza, nel giudizio amministrativo-contabile l'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna si estende all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di causalità materiale, e assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento (C. conti, Sez. I n. 488 del 16.9.2015, Sez. III, n. 522/2013).

Tanto considerato, il Collegio osserva che le sentenze penali (il cui contenuto è ampiamente riportato nell'atto introduttivo del presente giudizio) descrivono in modo esaustivo le modalità di realizzazione delle condotte dolose poste in essere dal convenuto, la costante reiterazione di esse, i comportamenti atti a strumentalizzare la qualifica di Carabiniere con le parti

lese e ciò sia al fine di assicurare e dare, inizialmente, l'immagine di persona affidabile e rispettabile e sia, una volta perpetrata la violenza, di intimidire e minacciare le vittime per impedire denunce.

Il compendio probatorio acquisito a carico del convenuto risulta quindi idoneo per affermarne la responsabilità e le condotte illecite e dolose contestate dalla parte pubblica attrice si appalesano incontestabili e vincolanti, in considerazione delle risultanze penali confluite nelle decisioni penali passate in giudicato.

Quanto alla sussistenza del *clamor fori*, il Collegio rileva che lo stesso, oltre a fungere anche da criterio di stima del danno (in relazione alla sua entità), rappresenta una vera e propria condizione (obiettiva) di risarcibilità nel senso che non si potrebbe predicare la lesione dell'immagine della p.a. nell'ipotesi in cui il fatto costituente reato non sia stato 'pubblicizzato' e non abbia avuto una propria risonanza mediatica (Sezione Terza centrale di appello n. 241/2019).

Nella fattispecie all'esame emerge con evidenza come la condotta illecita del soggetto agente abbia avuto grande eco non solo a livello nazionale, ma anche internazionale come comprovato dai numerosi articoli di stampa, pubblicati sui quotidiani, italiani ed esteri, prodotti dalla Procura e acquisiti agli atti di causa. È dunque ampiamente comprovata la risonanza mediatica che i fatti criminosi in questione hanno acquisito sia all'esito delle indagini di polizia e sia dei conseguenti processi a carico del sig. Maglio. In particolare, dalla lettura degli articoli di stampa emerge chiaramente come l'appartenenza del convenuto all'Arma dei Carabinieri sia stata descritta e sia apparsa al pubblico come determinante per la consumazione delle

gravissime condotte a lui addebitate (e descritte con dovizia di particolari) e che, di conseguenza, ciò abbia gettato grave discredito sull'immagine dell'Arma deputata a prevenire e reprimere i crimini e certamente non a esserne indirettamente coinvolta.

Di questo non poteva non essere consapevole il Maglio il quale ben poteva attendersi che, qualora il proprio reato fosse venuto alla luce, il *clamor* derivante dalla notizia dell'illecito penale avrebbe coinvolto, per le modalità con cui era stato perpetrato, l'Amministrazione di appartenenza e avrebbe arrecato un danno all'immagine della stessa come conseguenza naturale (*id quod plerumque accidit*) della propria condotta illecita" (III Sezione centrale giurisdizionale di appello, sentenza n. 241/2019; conforme, sentenza n. 6/2021; in termini, I Sezione centrale di appello, sent. n. 285/2021).

Risulta quindi accertato, nel caso di specie, l'elemento soggettivo del dolo, ovverosia la piena coscienza e volontà della condotta consistente in un'attività contraria ai propri doveri d'ufficio, nonché del conseguente pregiudizio alla funzione svolta e al decoro dell'istituzione di appartenenza.

A nulla rileva, ai fini di escludere la responsabilità contestata, quanto prospettato dalla difesa circa il fatto che il sig. Maglio non ha mai rilasciato alcuna intervista agli organi di stampa o televisioni, nonostante le richieste ricevute, né ha divulgato in altro modo la notizia della vicenda, nemmeno per esporre le sue ragioni. Il rischio di una divulgazione mediatica, anche di ampia portata e di per sé non controllabile, connessa all'uso sempre più massiccio degli strumenti informatici, non poteva, vale ripeterlo, che essere una conseguenza prevedibile al momento della realizzazione della condotta illecita. In altri termini, le ricadute mediatiche della vicenda correlate ad una

visibilità dell'Arma dei carabinieri idonea a minare la fiducia dei cittadini nella medesima Istituzione rappresentano la conseguenza naturale dei crimini perpetrati e della maggiore pervasività della conoscenza di essi in considerazione della funzione svolta dal soggetto agente.

Pertanto, il Collegio ritiene sussistenti e ampiamente provate le condotte illecite ascritte al convenuto, produttive del danno all'immagine della pubblica amministrazione, come dedotto nell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio.

7. Accertata la lesione all'immagine dell'Arma dei carabinieri, si osserva, con riferimento alla quantificazione del danno, che la stessa - pur non comportando alcuna diminuzione patrimoniale diretta ed essendo riconducibile, in quanto tale, al *genus* del danno non patrimoniale - è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, da effettuarsi in via equitativa (art. 1226 c.c.).

Venendo, quindi, al *quantum* del pregiudizio all'immagine, stante l'impossibilità di applicare l'art. 1, comma 1-*sexies*, l. n. 20/1994, il Collegio ha ritenuto di verificare la sussistenza dei criteri di liquidazione (oggettivo, soggettivo e sociale) individuati dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, SS.RR. n. 10/QM/2003; sez. Lombardia, n. 121/2019). Sono stati quindi considerati la gravità dei reati, il loro disvalore sociale e la diffusione mediatica, nonché la funzione rivestita dal soggetto agente.

Proprio in applicazione di tali parametri e, quindi, tenuto conto della gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente, del forte scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto ispirarsi, nonché dell'idoneità del fatto ad arrecare pregiudizio alla reputazione dell'Arma, il

Collegio ritiene che la quantificazione effettuata dalla Procura sia sostanzialmente corretta, ma possa essere – in parziale accoglimento della richiesta del difensore – contenuta nella misura di € 80.000,00 onnicomprensivi (oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo) in considerazione delle limitate capacità economiche del convenuto in relazione alla qualifica posseduta e all'attività lavorativa svolta.

8. Per quanto riguarda, poi, la voce di danno da disservizio contestato dalla Procura in relazione alla lesione del rapporto sinallagmatico che lega il funzionario alla pubblica amministrazione, il Collegio osserva quanto segue.

La tipologia di danno in esame, secondo la giurisprudenza (Sez. I appello 253/2014 e Sez. Giur. Veneto, sent. n. 107 del 14.5.2014), consiste nel pregiudizio che la condotta illecita del dipendente arreca al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, determinando, attraverso l'espletamento di un servizio al di sotto delle caratteristiche di qualità e quantità richieste, il mancato conseguimento degli obiettivi di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell'azione pubblica.

Il danno in questione, al pari degli altri danni patrimoniali, necessita, tuttavia, di specifica e puntuale prova sotto il profilo del danno emergente o del lucro cessante subito dalla pubblica amministrazione (Sez. III appello, 486/2017, Sez. Lombardia, 34/2018, Sez. III appello, 159/2020).

Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che dagli atti di causa non emerga la prova dell'esistenza dell'asserito danno da disservizio arrecato alla pubblica amministrazione né del nesso di causalità tra il servizio e i fatti commessi dal convenuto posto che il carabiniere ha strumentalizzato la sua appartenenza all'Arma per fini del tutto personali, al di fuori

dell'espletamento di mansioni a lui affidate, con mezzi personali e al di fuori dell'orario di servizio.

Va considerato, inoltre, che, come correttamente evidenziato dalla difesa, la pretesa attorea e la relativa quantificazione del danno si fondano su elementi errati poiché il Maglio non ha mai patito la misura degli arresti domiciliari nel periodo dal 04/04/2013 al 18/04/2014 in relazione al processo definito con la sentenza penale n. 2648/2020, oggetto dell'atto di citazione. Il convenuto risulta sia stato sospeso dal servizio dal 28/04/2014 all'atto della carcerazione, ma con riferimento al processo definito con sentenza penale n. 863/2016 e cioè per fatti estranei a quelli di cui è causa e non vi è neppure prova che, in quel periodo, lo stesso abbia continuato a percepire la retribuzione. Né si comprende altrimenti il criterio utilizzato dalla Procura per la determinazione del periodo ai fini del calcolo degli emolumenti che sarebbero stati inutilmente erogati al Maglio dal momento che la condotta commessa tra il 17 e il 18 marzo 2014 è stata accertata in via definitiva con la sentenza n. 863/2016, mentre le ultime condotte delittuose di cui alla sentenza n. 2648/2020 risalgono al mese di settembre 2013.

Dunque, se è vero che la regolarità o meno dell'assolvimento degli obblighi di servizio di un funzionario pubblico si estende al rispetto del dovere di svolgerli con diligenza e fedeltà e che la commissione di un reato determina, come nel caso di specie, l'applicazione di una misura cautelare o di una pena detentiva con ciò impedendo l'espletamento delle mansioni effettivamente affidate al dipendente, ciò non significa che l'interruzione o la sospensione del rapporto di servizio determinino automaticamente un disservizio essendo fisiologico, nell'ambito di un rapporto lavorativo, il verificarsi di eventi

estranei a questo che impediscono la prestazione del dipendente.

È necessario, affinché si possa parlare di danno da disservizio che tra la condotta illecita del dipendente e il danno sussista un rapporto di causalità qualificato e non occasionale non essendo sufficiente a determinare il disservizio la mancata prestazione lavorativa, tanto più se la stessa non risulta remunerata come da normativa in vigore.

9. Tanto considerato, il Collegio, nel respingere la domanda attorea concernente il risarcimento per danno da disservizio, condanna il sig. Maglio Dino al pagamento, in favore del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, della somma di € **80.000,00**, a titolo di risarcimento del danno all'immagine.

Il predetto importo, da considerarsi comprensivo della rivalutazione monetaria, va aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza, per cui va disposta la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento della domanda del Procuratore regionale, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione:

1. Condanna il convenuto Maglio Dino al pagamento, in favore del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, di € 80.000,00 (euro ottantamila/00#), a titolo di risarcimento del danno all'immagine.

